



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

PASQUALE GIANNITI

- Consigliere -

CRISTIANO VALLE

- Consigliere -

AUGUSTO TATANGELO

- Consigliere -

RAFFAELE ROSSI

- Consigliere rel. -

**ACCERTAMENTO
DELL'OBLIGO DEL
TERZO**

R.G. n. 4037/2024

Cron. _____

CC - 06/05/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4037/2024 R.G. proposto da

**ATI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CO.FER
COSTRUZIONI S.R.L. - GAGLIOTTI ING. MARCELLO, IN
PERSONA DELLA CAPOGRUPPO MANDATARIA CO.FER
COSTRUZIONI S.P.A. (OGGI FERRARO S.P.A.),** in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.
Massimiliano Carnovale

- ricorrente -

contro

FALEGNAMERIA E SEGHERIA BARTALINI ENZO, rappresentata e
diresa dall'Avv. Gianni Chessa

- controricorrente -

nonché contro

COLLE SOC. CONS. A R.L.

ASL 7 SIENA

- intimati -



avverso la sentenza n. 2432/2023 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 4 dicembre 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 06 maggio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. La Falegnameria e Segheria Bartalini Enzo, creditrice della società consortile a responsabilità limitata Colle in forza di decreto ingiuntivo, nel novembre 2007 promosse in danno della stessa innanzi il Tribunale di Siena procedura di espropriazione presso terzi, evocando quale terzi pignorati l'ATI Co.fer Costruzioni s.r.l. - Gagliotti Ing. Marcello (in appresso, per brevità: ATI) e l'Azienda Sanitaria Locale 7 di Siena (in appresso, per brevità: ASL), rispettivamente appaltatrice (la prima) e appaltante (la seconda) di lavori di realizzazione di un centro socio sanitario in Colle Val d'Elsa.

Comparendo in udienza, l'ASL rese dichiarazione di quantità, affermando che il contratto di appalto era intercorso con l'ATI e riconoscendo di dover ancora versare a quest'ultima, a saldo delle opere, la somma di euro 170.999,53.

Sorte contestazioni sulla dichiarazione, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18 aprile 2008, fissò termine entro il 30 maggio 2008 per l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

2. Tempestivamente adempiendo a tanto, il creditore procedente notificò atto di citazione nel quale rassegnò le seguenti conclusioni: *«previo accertamento dell'esistenza del rapporto di mandato con rappresentanza tra la Colle s.c.r.l. e la ATI capogruppo CO.FER s.r.l. per quanto attiene l'esecuzione dell'appalto relativo alla realizzazione del Centro Socio Sanitario di Colle Val d'Elsa, ritenere e dichiarare quest'ultima tenuta all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla prima ed accertato l'obbligo di pagamento del terzo pignorato, ovvero ASL 7 Siena, del corrispettivo dei lavori dell'appalto per la realizzazione*



del Centro Socio Sanitario di Colle Val d'Elsa nei confronti della ATI Capogruppo CO.FER s.r.l., assegnare le somme dovute fino a concorrenza del credito direttamente in favore della creditrice Falegnameria Segheria Bartalini Enzo».

3. All'esito del giudizio di prime cure, svolto nell'attiva resistenza della Colle s.c.r.l. e della ATI ed in contumacia dell'ASL, il Tribunale di Siena così provvede: *«accerta e dichiara che, alla data di notifica del pignoramento, l'Azienda USL 7 Siena era tenuta, per effetto del contratto di appalto da essa stipulato in data 20.07.2001 con l'ATI CO.FER Costruzioni s.r.l. - Gagliotti Ing. Marcello, a corrispondere a quest'ultima le somme risultanti dalla dichiarazione del terzo pignorato, USL 7, e che pertanto dette somme, accantonate nei limiti dell'importo pignorato, sono suscettibili di essere assegnate in sede esecutiva, sempre nei limiti dell'importo pignorato, alla creditrice procedente Falegnameria Segheria Bartalini Enzo per la soddisfazione del suo credito come documentato in atti».*

In parte motiva, la trascritta statuizione era così argomentata:

«Costituendo oggetto del presente giudizio l'accertamento circa la titolarità attiva e dunque la pignorabilità, del credito pignorato presso la USL 7 Siena, deve osservarsi come, se è pur vero che non possa dirsi sussistente un credito della eseguita Colle s.c.r.l. nei confronti della terza pignorata USL 7 Siena, è altrettanto pacifico che un credito sussista, però, in favore dell'ATI nei confronti della stessa USL 7, come emerso dalla dichiarazione del terzo da quest'ultima resa. E proprio tale credito può considerarsi aggredibile da parte della creditrice Falegnameria Segheria Bartalini Enzo. Ciò in forza della suddetta permanenza di responsabilità per l'esecuzione dell'appalto in capo all'ATI, quale aggiudicataria dell'appalto stesso e, in quanto tale, titolare, dunque, di tutte le relative posizioni giuridiche attive e passive, posizioni riconducibili, cioè, alla esecuzione dell'intero appalto in ogni



sua fase realizzativa, ivi compresa quella subappaltata dalla consortile Colle s.c.r.l. alla Falegnameria Segheria Bartalini Enzo. [...] Deve quindi ritenersi come l'ATI e le imprese in essa riunite debbano rispondere anche delle obbligazioni contratte per il tramite della Colle s.c.r.l. con i terzi prestatori d'opera per i lavori concernenti l'appalto, ovvero con i subappaltatori e fornitori, e come, perciò, le somme dovute all'ATI dalla USL 7 Siena per l'appalto in oggetto siano aggredibili da coloro, appunto, i quali (nella fattispecie, la Falegnameria attrice) abbiano eseguito parte dei lavori, pur non avendo rapporti diretti con la stessa ATI, bensì, come suddetto, per il tramite della società consortile Colle s.c.r.l.. E ciò proprio in considerazione della necessaria riferibilità e imputabilità all'ATI, da considerarsi, perciò, reale debitrice della ditta attrice, di quanto concernente l'esecuzione dell'appalto di cui essa si è resa aggiudicataria. [...] In conclusione, può affermarsi che, in sede esecutiva, l'Azienda USL 7 Siena, in quanto debitrice nei confronti dell'ATI del corrispettivo dell'appalto, sarà tenuta nei confronti della creditrice Falegnameria Segheria Bartalini Enzo fino a concorrenza e soddisfacimento del credito di quest'ultima».

4. La decisione in epigrafe ha rigettato l'appello interposto dall'ATI.

La Corte fiorentina ha ribadito e confermato le considerazioni svolte nella sentenza di prime cure, così concludendo: *«in definitiva, deve accertarsi che l'ATI aveva un debito nei confronti di Falegnameria essendo mandante della Colle e che, pertanto, essendo essa a propria volta creditrice della terza pignorata, ASL 7 Siena debba disporsi conformemente alle richieste di parte appellata».*

5. Ricorre per cassazione l'ATI, per due motivi.

Resiste, con controricorso, Falegnameria Segheria Bartalini Enzo.

Non svolgono difese in sede di legittimità le altre parti intime, ASL 7 Siena e Colle soc. cons. a r.l..

Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.



Il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Il primo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 96 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dell'art. 26 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 2615-*ter* cod. civ., del capo VII del codice civile e dell'art. 13 della legge 28 marzo 1994, n. 109.

Censura la sentenza gravata là dove *«ha ritenuto possibile e legittimo, per un creditore della consortile (nella specie la Colle s.c.r.l.) la possibilità di pignorare il credito vantato dall'ATI Associazione temporanea di imprese (nella specie ATI Co.Fer Costruzioni S.r.l. - Marcello Ing. Gagliotti Costruzioni) nei confronti della propria Stazione appaltante (ASL Siena 7), ritenendo che la Colle costituisca un soggetto giuridico che subentra all'ATI nella realizzazione dell'appalto, ed in aggiunta ritenendo la ricorrenza di un mandato per l'esecuzione dell'appalto conferito dalla capogruppo mandataria nei confronti della consortile, da cui discenderebbe una responsabilità solidale della consortile e dell'ATI nei confronti dei fornitori del consorzio»*.

Assume, in senso contrario (ed in sintesi), che è unicamente la società a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali, stante *«l'intangibilità dei singoli soci delle società consortili di capitali rispetto alle obbligazioni sociali assunte dalla società»*.

1.2. Il secondo motivo denuncia *«violazione dell'art. 474 cod. proc. civ. e del principio nulla executio sine titulo, errata applicazione della portata soggettiva del titolo esecutivo e delle norme del pignoramento presso terzi»*.

Imputa al giudice territoriale *«un indebito ampliamento della portata soggettiva del titolo esecutivo rispetto all'indicazione letterale del titolo stesso»*, evidenziando che *«non esiste un titolo giudiziale*



comprovante né alcun titolo esecutivo in ordine al fantomatico diritto di credito vantato dalla ATI nei confronti della Colle s.c.r.l.».

Rileva altresì inosservanza delle disposizioni sulla espropriazione presso terzi, in quanto *«il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo promosso dal creditore procedente è rivolto unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ovverosia se sussiste un credito tra il debitore esecutato - la società consortile Colle s.c.r.l. - nei confronti del soggetto terzo - l'USL 7 Siena».*

2. Preliminare - e, per quanto si dirà, assorbente - è l'esame del secondo motivo: esso è fondato, sia pure quanto al secondo profilo evidenziato e, comunque, nei termini appresso precisati.

2.1. Onde dar conto dell'enunciata conclusione, occorre descrivere, come in appresso, la sequenza degli accadimenti processuali rilevanti che hanno connotato l'annosa vicenda oggi in scrutinio, come evincibili dalla rappresentazione operata nel ricorso introduttivo:

(i) l'espropriazione presso terzi venne promossa dalla Falegnameria in danno, quale esecutata, della Colle (sua debitrice in forza di titolo esecutivo) e nei riguardi di due terzi pignorati: ATI e ASL;

(ii) l'ATI non rese dichiarazione di quantità;

(iii) l'ASL dichiarò invece l'esistenza di una sua posizione debitoria non già verso la esecutata Colle, bensì verso l'altra terza pignorata ATI: sicché la dichiarazione aveva carattere negativo e, sorte contestazioni su di essa, il giudice dell'esecuzione assegnò termine per instaurare il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (secondo la disciplina *ratione temporis* vigente, anteriore alle modifiche operate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228);

(iv) nell'introdurre detto giudizio, il creditore procedente non chiese di accertare l'esistenza di un obbligo del terzo pignorato ASL verso la esecutata Colle, bensì chiese di: accertare che l'ATI (ovvero l'altra terza pignorata) era responsabile delle obbligazioni assunte dalla Colle;



accertare che l'ATI era creditrice della ASL 7 Siena; assegnare il credito dell'ATI (quale responsabile delle obbligazioni assunte dalla Colle) verso l'ASL in suo favore;

(v) queste domande sono state accolte in ambedue i gradi del giudizio di merito: i giudici territoriali hanno diffusamente argomentato sulla esistenza di una posizione debitoria dell'ATI verso Falegnameria (specificamente circa una responsabilità solidale della ATI per le obbligazioni contratte dalla Colle verso i fornitori e i subappaltanti) e ne hanno individuato la ragione nella qualità, rivestita da ATI, di mandante con rappresentanza della Colle, concludendo quindi per la assegnabilità alla procedente del credito (accertato, ma risultante dalla stessa dichiarazione) dell'ATI verso l'ASL.

Ciò chiarito, ritiene questa Corte che la domanda proposta dal procedente, testé riassunta sub § 2.1., lett. (iv) e le cui conclusioni sono trascritte in parte narrativa sub § 2., non potesse trovare ingresso nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

2.2. Nell'assetto di disciplina (applicabile alla vicenda) precedente la novella della legge n. 228 del 2012, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura come un ordinario giudizio, a cognizione piena ed esauriente, funzionalmente collegato al (ma strutturalmente e ontologicamente distinto dal) procedimento espropriativo presso terzi (che, pure, nelle more del suo svolgimento resta *ex lege* sospeso), finalizzata a verificare, surrogando l'infruttuosa cooperazione in funzione ausiliaria del terzo pignorato (e cioè in caso di mancata, negativa o contestata dichiarazione di quantità), l'esistenza (e, in caso positivo, l'entità) del credito del debitore verso il terzo pignorato, ovvero ad individuare la *res* asservita a vincolo per la soddisfazione del ceto creditorio (cfr., per un inquadramento organico dell'istituto, Cass. 26/07/2022, n. 23123).



L'oggetto, unico ed esclusivo, della causa disciplinata dall'art. 548 cod. proc. civ. è, dunque, l'accertamento della sussistenza del credito pignorato («*oggetto della pretesa esecutiva per come questa è stata indicata nell'atto di pignoramento*»: Cass., Sez. U, 18/10/2002, n. 14831), cioè a dire la verifica della situazione debitoria del terzo pignorato nei riguardi del debitore esecutato affermata dal pignorante nell'atto ex art. 543 cod. proc. civ.; la funzione della causa è, poi, il perfezionamento del pignoramento, che qui si atteggia come fattispecie complessa a formazione progressiva.

Restano escluse dal *thema decidendum* della lite ex art. 548 cod. proc. civ. (cioè sono inammissibili nell'ambito di essa) altre questioni, quali quelle concernenti: la sussistenza del diritto a procedere *in executivis* del creditore istante (Cass. 17/11/1992, n. 11403) o, più, in generale l'esperibilità del pignoramento (Cass. 27/01/2009, n. 1949); l'impignorabilità del credito staggito (Cass. 12/03/2004, n. 5153; Cass. 15/11/1994, n. 9623); eventuali irregolarità della procedura esecutiva o della dichiarazione del terzo (Cass. 08/01/2004, n. 101).

2.3. Nella vicenda in esame, la domanda formulata dal procedente istante nel giudizio ex art. 548 cod. proc. civ. aveva ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di una situazione creditoria dell'ATI, cioè di una dei terzi pignorati, nell'asserita qualità di responsabile delle obbligazioni della debitrice diretta Colle, nei confronti dell'altra dei terzi pignorati (ASL 7 Siena), finalizzato ad una diretta assegnazione in favore del procedente medesimo del credito di cui detto terzo pignorato era titolare nei confronti dell'altro terzo pignorato, l'ASL 7 Siena.

Si tratta, all'evidenza, di istanze non relative al credito staggito, ovvero - si ripete - quello indicato nell'atto di pignoramento come vantato dal debitore esecutato (qui, la Colle) verso il terzo pignorato: esse, esulando dall'oggetto dell'intrapreso giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, andavano dichiarate inammissibili.



Alcuna rilevanza in senso diverso o contrario assume la definizione dei rapporti correnti tra l'ATI e la Colle, su cui pure indugia la sentenza gravata (ovvero la riferibilità all'una o all'altra delle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto di appalto e la responsabilità dell'una o dell'altra - o di entrambe in via solidale - verso i terzi): argomenti estranei alla lite disciplinata dall'art. 548 cod. proc. civ., vieppiù in ragione dell'indubbia alterità soggettiva tra l'ATI e la Colle e della differente posizione processuale assunta da esse nella espropriazione.

In sostanza, non può essere oggetto di un'espropriazione presso terzi - e, quindi, dell'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato - il credito che un soggetto diverso dal debitore, a prescindere dai vincoli con questi, vanta nei confronti di altri.

2.4. In definitiva, accolto il secondo motivo di ricorso (ed assorbito il primo) va disposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado perché la causa non poteva essere proposta.

3. La assoluta singolarità della vicenda controversa giustifica la compensazione tra le parti, in forma integrale, delle spese relative ai gradi di merito ed al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché la causa non poteva essere proposta.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 6 maggio 2026.

Il Presidente

Franco De Stefano

